

**PROCEDURE
OPERATIVE STANDARD
PER L'IDENTIFICAZIONE
DI MINORENNI VITTIME
DI TRATTA E SFRUTTAMENTO
IN ITALIA**



Save the Children
100 ANNI



Croce Rossa Italiana

Autori:

Viviana Coppola, Chiara Curto Pelle, Said El Alaoui, Paolo Howard

Project Officer:

Paolo Howard

Referente Tratta e Sfruttamento:

Viviana Coppola

Per maggiori informazioni:

viviana.coppola@savethechildren.org

Un ringraziamento particolare per il contributo nello sviluppo del presente documento a:

Benedetta Balmaverde • *Protection Advisor Area Migrazioni – Croce Rossa Italiana*

Helena Behr • *Senior Protection Associate – UNHCR Regional Office for Southern Europe*

Cinzia Bragagnolo • *Ente Comune di Venezia servizio Protezione sociale e centro anti violenza*

Irene Ciambezi • *Referente della Comunicazione dell'ambito Anti-Tratta – Comunità Papa Giovanni XXIII*

Alberto Mossino • *Presidente – PIAM Onlus*

Francesca Nicodemi • *Esperta tematica tratta – UNHCR Regional Office for Southern Europe*

Enza Roberta Petrillo • *Quality Assurance Officer – Reception&Special Needs Thematic Expert – EASO*

Carlotta Santarossa • *Project Coordinator – International Organization for Migration (IOM) Coordination Office for the Mediterranean*

Fabio Sorgoni • *Responsabile Area Tratta e Sfruttamento – On the Road*

Questo strumento è stato prodotto nell'ambito del progetto europeo Pathways.

Pathways ha lo scopo di rafforzare le competenze degli operatori e delle operatrici del settore dell'accoglienza

e di tutti i professionisti coinvolti nell'identificazione di/delle minorenni e giovani potenziali vittime di tratta.

Su questo asse di intervento, il progetto concretizza una forte partnership tra la Croce Rossa Britannica,

la Croce Rossa Italiana, ECPAT UK e Save the Children Italia.

Il ruolo di Save the Children Italia è quello di sviluppare e implementare attività formative che forniscano agli operatori e alle operatrici partecipanti strumenti utili per l'identificazione, la protezione e la presa in carico di/delle minorenni potenziali vittime di tratta e sfruttamento.

Oltre al presente documento, Save the Children ha anche redatto il manuale *Saper Riconoscere minorenni vittima di tratta e sfruttamento in Italia*. I due documenti rappresentano l'aggiornamento delle *Linee Guida AGIRE (2012)* e del *progetto Protection First (2013)*.

Pubblicato: Giugno 2020



Questa pubblicazione è stata co-finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell'Unione Europea. Il contenuto di questa pubblicazione è di sola responsabilità dell'autore e ne rappresenta la sua personale visione. La Commissione Europea non è responsabile delle informazioni che contiene né dei suoi usi.

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
• Procedura Operativa Standard: definizione e obiettivi	4
• I destinatari delle Procedure Operative Standard	4
• La Tratta e lo Sfruttamento	5
• L'identificazione di un/a minorenne vittima di tratta	6
2. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER L'IDENTIFICAZIONE DI MINORENNI PRESUNTE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO	7
• Misura 1: Valutazione e soddisfazione dei bisogni primari	7
• Misura 2: Valutazione dei profili e degli indicatori di tratta e/o sfruttamento	7
• Misura 3: Accertamento delle relazioni parentali	8
Box: La mediazione culturale	8
• Misura 4: Accertamento dell'età	9
Box: Il beneficio del dubbio	9
• Misura 5: Contatto e segnalazione al tutore responsabile	9
Box: Chi è il tutore?	10
• Misura 6: Informativa	10
• Misura 7: Valutazione dei rischi	11
• Misura 8: Identificazione formale	11
• Misura 9: Invio a un centro di accoglienza specializzato	12
Box: Il superiore interesse del minore	12
ALLEGATO I	13
• Glossario	
ALLEGATO II	15
• Sistema di Referral ed Elenco degli Enti Anti-Tratta	

1. INTRODUZIONE

PROCEDURA OPERATIVA STANDARD: DEFINIZIONE E OBIETTIVI

La definizione di Procedure Operative Standard (POS) per le vittime o potenziali vittime di tratta e/o di sfruttamento di esseri umani ha come obiettivo la formalizzazione di un documento nel quale descrivere le misure, le azioni, le informazioni necessarie, le modalità e i tempi consigliati per svolgere una prima identificazione e una corretta presa in carico dei e delle minorenni potenziali vittime o vittime di tratta e/o sfruttamento, soprattutto nel caso di minorenni stranieri non accompagnati (MSNA).

Le POS sono state descritte secondo una sequenza logica di misure/azioni che dovrebbero susseguirsi nel tempo e dovrebbero essere messe in atto dai diversi attori che concorrono alla loro implementazione sinergica nelle diverse fasi, a partire dall'ingresso sul territorio italiano. Tuttavia, l'applicazione delle procedure non implica il rispetto del seguente ordine in modo rigoroso.

In base al contesto in cui il/la minorenne si trova, a chi può rilevarlo come presunta vittima di tratta e/o sfruttamento e alla situazione specifica, l'ordine delle misure e delle azioni potrebbe essere modificato e alcune di queste potrebbero essere applicate contemporaneamente.

I DESTINATARI DELLE PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

I destinatari principali delle POS sono gli/le operatori/rici, i/le mediatori/rici linguistico-culturali che partecipano alle fasi di sbarco e di prima identificazione, gli/le operatori/rici, gli/le mediatori/rici dei centri e delle comunità di accoglienza, dei campi di transito, delle unità di strada e degli enti anti-tratta, nonché le Forze di Pubblica Sicurezza, gli/le operatori/rici dei Servizi Sociali, della Magistratura minorile e i privati cittadini che potrebbero intercettare un/a minorenne in stato di bisogno e/o situazione a rischio.

LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO

La **tratta** e lo **sfruttamento di esseri umani**, compresi le e i minorenni, resta un fenomeno molto diffuso nel nostro paese, con cui tutti gli attori si interfacciano quotidianamente.

La **tratta di esseri umani**: il reato di tratta si compone di 3 elementi tipici¹: la *condotta*, ovvero reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone; il *mezzo*, ossia l'uso della forza, la coercizione, l'abuso di potere, lo scambio di denaro o vantaggi per ottenere "il consenso" e infine lo *scopo*, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi.

Un/a **minorenne vittima di tratta** è ogni individuo al di sotto dei 18 anni reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto a scopo di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso. La normativa internazionale² descrive il **lavoro minorile gravemente sfruttato** come:

1. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta delle e dei minorenni, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minorenni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
2. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del/la minorenne ai fini di prostituzione;
3. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del/la minorenne ai fini di attività illecite;
4. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del/della minorenne.

A prescindere dalle modalità di ingresso nel Paese di destinazione, le vittime sono sempre costrette alla dipendenza e allo sfruttamento attraverso la violenza psichica o fisica. In virtù di questo, in molti casi la prestazione estorta alle vittime è assimilabile al lavoro forzato la cui definizione è contenuta nella Convenzione ILO n. 29 (c. 29) del 1930.

Il **traffico di minori migranti** indica il facilitare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato terzo di cui la persona non è cittadina o residente al fine di ricavare un vantaggio finanziario o materiale.

1 La definizione fornita dalle Nazioni Unite è stata in seguito assimilata nelle Convenzioni europee e nella normativa europea.

2 Si veda la Convenzione ILO relativa alla Proibizione delle Forme Peggiori di Lavoro Minorile, 1999. Disponibile su https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152295.pdf

L'IDENTIFICAZIONE DI UN/A MINORENNE VITTIMA DI TRATTA

La tratta e lo sfruttamento si presenta come un fenomeno sommerso: l'emersione e l'identificazione delle vittime rappresenta una sfida per tutti gli attori coinvolti.

Il controllo, la coercizione e la violenza che le vittime subiscono da parte dei trafficanti e degli sfruttatori costituisce il primo motivo per cui le vittime non riescono a chiedere aiuto e a sottrarsi all'assoggettamento cui sono costrette. Inoltre il timore delle conseguenze di un'eventuale ribellione, la scarsa percezione del proprio status di vittime, possibili sentimenti di "gratitudine" nei confronti di coloro che hanno permesso loro di lasciare il Paese di origine ostacolano spesso l'identificazione delle vittime di tratta e dunque la possibilità di fornire loro adeguata assistenza. Le difficoltà di far emergere una vicenda di tratta o una situazione in cui vi è il rischio che la persona sia sottoposta a sfruttamento, ostacolano spesso la volontà di emergere da quella condizione, ovvero l'identificazione quale vittima di tratta.

Al contrario, un'identificazione preliminare permette di offrire le adeguate misure di assistenza previste dalla normativa vigente per le vittime di tratta con la conseguente fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento.

Prima avviene l'identificazione, più efficace può essere l'assistenza fornita, in quanto, un intervento tempestivo può evitare che la vittima sia materialmente indotta nella situazione di sfruttamento³.

L'identificazione del/la minorenne, sia esso accompagnato che non accompagnato, potenziale vittima o vittima di tratta e/o di sfruttamento, è una procedura che si sostanzia in due fasi:

- una prima fase di **identificazione preliminare**, da effettuare quando iniziano a emergere sospetti e dubbi sul possibile status di vittima, principalmente tramite l'osservazione e l'impiego degli indicatori e dei profili di tratta;
- una seconda fase di **identificazione formale**, realizzata da soggetti qualificati e autorizzati, che ha come obiettivo quello di individuare e identificare definitivamente il/la minorenne vittima di tratta.

Da tale distinzione⁴ emergono due aspetti: la necessità di conoscere e saper applicare gli indicatori e i profili di tratta al fine di garantire un'efficace identificazione preliminare della vittima e l'importanza di un corretto *referral*⁵ alle autorità preposte per completare formalmente l'identificazione.

Si tratta di un processo unitario: l'identificazione preliminare è fondamentale per garantire un'efficace identificazione formale e, conseguentemente, una corretta presa in carico del/la minorenne vittime di tratta. Il processo di identificazione, emersione, presa in carico e fuoriuscita dalla condizione di sfruttamento è una procedura unica, composta da azioni e misure affidati ai diversi attori che concorrono alla protezione del/la minorenne vittima di tratta.

3 UNHCR e Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, 2017, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, disponibile al link <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>.

4 Tale distinzione è il prodotto di studi e ricerche sviluppate in materia di identificazione di vittime di tratta. In particolare si considerano gli allegati al Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani: Allegato 1 "Meccanismo Nazionale di Referral per le persone trafficate in Italia"; Allegato 2 "Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento", disponibili al link <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/>

5 Per Referral si intende una segnalazione o un invio a un ente o istituzione preposta per una specifica presa in carico. Per approfondimenti sul sistema di referral attivo in Italia, si veda l'allegato 2.

2. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER L'IDENTIFICAZIONE DI MINORENNI PRESUNTE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO

MISURA 1: VALUTAZIONE E SODDISFAZIONE DEI BISOGNI PRIMARI

- **COSA:** consiste nella valutazione e soddisfazione immediata di urgenti bisogni primari: cibo, acqua, bagno e igiene, vestiti puliti, riposo, cure mediche urgenti.
- **QUANDO:** appena possibile, quando si intercetta un/a minorenni in stato di bisogno.
- **COME:** prima di intraprendere qualsiasi procedura è importante accertarsi dello stato di salute fisica e psicologica del/la minorenne per mezzo di colloqui e osservazione, con il supporto di mediatori culturali, ed eventualmente approfondire con una visita medica e/o psicologica.
- **DOVE:** durante le procedure di sbarco e di prima identificazione, presso le comunità e i centri d'accoglienza, i campi di transito, i centri diurni a bassa soglia, presso le sedi delle Forze di Pubblica Sicurezza.
- **CHI:** operatori e operatrici dei Servizi Sociali, di unità di strada o di centri di accoglienza, consulenti legali, Forze di Pubblica Sicurezza o autorità giudiziarie che possano intercettare un/a minorenne in stato di bisogno.

MISURA 2: VALUTAZIONE DEI PROFILI E DEGLI INDICATORI DI TRATTA E SFRUTTAMENTO⁶

- **COSA:** valutare le caratteristiche del/la minorenne, la sua storia, le sue azioni, il suo comportamento rispetto a possibili indicatori e profili di tratta e di sfruttamento⁷.
- **QUANDO:** non appena viene rilevato un/a minorenne presunta vittima o vittima di tratta e/o sfruttamento nel corso delle normali attività lavorative, durante l'unità di strada oppure, nel caso delle Forze di Pubblica Sicurezza, durante un controllo.
- **COME:** colloquio iniziale con il necessario supporto di un/a mediatore/rice culturale e colloqui informali insieme a un'attenta osservazione del comportamento del/la minorenne; con l'aiuto dei profili e degli indicatori, e applicando il **principio del beneficio del dubbio**⁸ sia rispetto alla sua qualità di vittima sia rispetto all'età, e con la dovuta considerazione e cautela per la sicurezza e la privacy del/la minorenne presunto vittima o vittime di tratta e/o sfruttamento; si deve esercitare il beneficio del dubbio anche laddove il/la minorenne non collabori con le autorità.
- **DOVE:** in un luogo protetto e sicuro per il/la minorenne.
- **CHI:** operatori e operatrici dell'accoglienza, degli enti locali o altre istituzioni pubbliche, di organizzazioni internazionali oppure dei servizi sanitari, Forze di Pubblica Sicurezza o Magistratura minorile.

⁶ Per maggiori informazioni su come espletare le misure e le azioni per tutelare i minori vittime di tratta fare riferimento al Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia, disponibile al link <https://www.osservatoriointerventitrattra.it/wp-content/uploads/2018/01/allegato-1-meccanismo-nazionale-referral.pdf>

⁷ Per un approfondimento completo sugli Indicatori vedasi: Save the Children, 2020, Saper riconoscere minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia.

⁸ Il beneficio del dubbio rispetto alla condizione di vittima si applica quando nel dubbio e nelle more dell'identificazione definitiva come vittima, il/la minorenne viene comunque considerato tale e pertanto vengono garantite tutte le misure necessarie alla sua protezione e tutela. Per ulteriori informazioni si rimanda al box "Il beneficio del dubbio".

Se l'emersione non avviene durante le attività sopracitate e l'individuo che ha il primo contatto con il/la minorenne non ha la possibilità o non ha le competenze necessarie per effettuare una prima valutazione rispetto ai profili e agli indicatori di tratta, deve riferirsi prima possibile a un ente riconosciuto a tale scopo o prendere contatto con il **Numero Verde Anti-Tratta 800 290 290**.

LA MEDIAZIONE CULTURALE

È di fondamentale importanza garantire la mediazione culturale in tutte le fasi del lavoro d'equipe. Difatti, le mediatrici/tori hanno un ruolo chiave nella creazione di un rapporto di fiducia con le/i minorenni che permette di facilitarne l'eventuale identificazione come vittime di tratta ed in generale favorire il percorso di protezione, supporto ed inclusione a loro dedicato.

Non da ultimo è bene ricordare che i mediatori e le mediatrici assicurano un'efficace e chiara comunicazione con tutti i minori in generale, siano essi accompagnati o meno, attivando un processo in cui la condivisione della stessa lingua e di alcuni aspetti culturali diventano componente essenziale al fine di garantire il superiore interesse del minore e la sua tutela.

MISURA 3: ACCERTAMENTO DELLE RELAZIONI PARENTALI

- **COSA:** è la valutazione di un legame di parentela fra il/la minorenne e gli adulti che lo/la accompagnano.
- **QUANDO:** è necessario verificare immediatamente la presenza di un adulto di riferimento per il/la minorenne e la natura dell'eventuale relazione con esso.
L'accertamento deve essere effettuato anche nell'ambito di una tempestiva valutazione dei rischi e della sicurezza per il minore.
- **COME:** l'accertamento di un legame parentale deve iniziare con un'ispezione dei documenti d'identità disponibili; inoltre, il/la minorenne e gli adulti accompagnatori⁹ dovrebbero essere intervistati separatamente con il supporto di un mediatore culturale e le informazioni fornite dovranno essere poi confrontate e valutate.
Nel caso di MSNA è necessario essere presenti durante i primi contatti telefonici con il nucleo familiare ancora presente nel paese di origine, anche nell'ottica di una valutazione dei rischi e della sicurezza.
- **DOVE:** in un luogo protetto e sicuro per il minore.
- **CHI:** Alla verifica di una relazione parentale possono partecipare diversi attori (Forze di Pubblica sicurezza, operatrici/tori di organizzazioni internazionali, uffici di ambasciate o consolati ecc).
In generale, è sempre necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune in cui si trova il minorenne e al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

⁹ In caso di presunti parenti che vorrebbero avviare la procedura di ricongiungimento è necessario informare prontamente i Servizi sociali e il Tribunale minorile competente al fine di avviare tutti i controlli del caso e verificare se ci siano le condizioni per avviare una procedura di ricongiungimento.

MISURA 4: ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

- **COSA:** l'accertamento dell'età comprende tutte le procedure e i metodi per accertare l'età di un/a minorenni.
- **QUANDO:** l'accertamento dell'età avviene esclusivamente quando sussiste un fondato dubbio¹⁰.
- **COME:** in via prioritaria l'accertamento avviene tramite documenti anagrafici anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche consolari¹¹. Quando questi non sono presenti o non facilmente reperibili e la minore età non è palese, potrebbe essere richiesto un accertamento socio-sanitario per determinare l'età¹².
- **CHI:** nel caso di dubbio persistente sulla minore età la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni potrebbe richiedere un accertamento tramite esame socio-sanitario¹³, anche su sollecitazione delle Forze di Pubblica Sicurezza o dai responsabili dei centri di accoglienza in accordo con il tutore, previa opportuna motivazione a tale richiesta.

L'accertamento socio-sanitario deve essere svolto in un ambiente idoneo e da un'équipe multidisciplinare, in presenza di un/a mediatore/rice culturale e usando modalità meno invasive possibili, nel rispetto dell'individuo e dell'età presunta.

IL BENEFICIO DEL DUBBIO

Il beneficio del dubbio è il diritto a essere considerato/a minorenne anche laddove permangono dubbi sulla effettiva età di una persona.

Nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull'età di una vittima di tratta, nelle more di determinazione dell'età essa è considerata minorenne a tutti gli effetti, ai fini dell'accesso immediato alle misure di assistenza, sostegno e protezione.

Gli accertamenti non sono mai esatti: è scientificamente provato che nessun accertamento medico può dare una definizione esatta dell'età della persona. Nel caso in cui l'esito degli esami socio-sanitari sia incerto, la minore età si presume per legge.

MISURA 5: CONTATTO E SEGNALAZIONE AL TUTORE RESPONSABILE DEL MSNA

- **COSA:**
 - ✓ Se non sei il il/la tutore/rice del/la minorenne, ma hai una relazione con esso, informa prontamente il tutore dei tuoi dubbi relativi alla possibilità che il/la minorenne sia vittima di tratta.
 - ✓ Se sei un/una tutore e il/la minorenne che stai affiancando dovesse confidarti di essere vittima di sfruttamento o percepisci che questo stia accadendo, avvisa prontamente i Servizi Sociali e/o il Tribunale per i Minorenni.
Se il pericolo è però imminente fai riferimento alle Forze di Pubblica Sicurezza.
Per ulteriori indicazioni o informazioni contatta il **Numero Verde Anti-Tratta (800 290 290)**.
 - ✓ Se sei il/la coordinatore/rice della comunità dove risiede il minore, avvisa prontamente il tutore dei tuoi dubbi e programmate insieme un piano di azione.

10 Un/a minorenne vittima di tratta potrebbe dichiarare un'età diversa dalla propria per facilitare inconsapevolmente il suo sfruttamento; ad esempio, potrebbe dichiararsi maggiorenne per non essere collocato/a in un centro d'accoglienza per minorenni dove vigono delle regole più rigide e/o per avere accesso più facilmente al mondo del lavoro sommerso.

11 L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il/la presunto/a minorenne abbia espresso la volontà di richiedere protezione internazionale o quando la possibilità di richiedere protezione internazionale emerga dai colloqui svolti, ovvero quando il/la presunto/a minorenne non se ne voglia avvalere.

12 Art. 4 co.2 D.Lgs. 24/2014, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg>.
DPCM 234/2016, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/22/16G00248/sg>.

13 Art. 5 co. 4 Legge 47/2017, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>.

- ✓ Se sei il/la coordinatore/rice della comunità dove risiede il/la minorene o un agente delle Forze di Pubblica Sicurezza che incorre in un/a minorene privo di tutela, segnala la sua presenza alle autorità preposte e richiedi immediatamente l'apertura della tutela al Tribunale per i Minorenni competente.
- **QUANDO:** la richiesta di apertura della tutela deve avvenire prima possibile quando si incorre in un un/a minorene straniero/a sprovvisto di figura tutelare¹⁴.
- **COME:** invio della richiesta al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.
- **CHI:** la richiesta di apertura della tutela deve essere effettuata dal responsabile legale del centro nel quale è stato collocato il/la minorene oppure può essere richiesta dalle Forze di Pubblica Sicurezza che incorre in minorene straniero/a.

CHI È IL TUTORE?¹⁵

In assenza di adulti responsabili per il minore, il Tribunale per i Minorenni territorialmente di competenza nomina, entro 30 giorni dalla segnalazione sul territorio del/la MSNA e mediante apposito decreto, un tutore volontario. Il tutore sarà il rappresentante legale del/la MSNA in tutte le fasi amministrative e avrà un compito di cura nei confronti del/la MSNA. Il/la tutore/rice dovrebbe essere una persona adeguatamente formata e preparata nel garantire i bisogni specifici del/la MSNA e dovrebbe coordinarsi nell'espletamento dell'attività con la comunità ove risiede il/la MSNA o, se il/la MSNA non è inserito in alcuna comunità, richiedere l'immediato collocamento in luogo sicuro tramite i Servizi Sociali competenti o le Forze di Pubblica Sicurezza.

MISURA 6: INFORMATIVA¹⁶

- **COSA:** il/la minorene deve essere informato¹⁷ sui rischi legati allo sfruttamento e/o della sua condizione di vittima oltre che delle possibilità di intraprendere un percorso di protezione e di fuoriuscita dallo sfruttamento.
- **QUANDO:** una prima informativa sui rischi della tratta e dello sfruttamento potrebbe essere realizzata già durante la fase sbarco e prima identificazione da parte delle organizzazioni preposte a tale scopo; tale informativa deve essere ripresentata quando il/la minorene viene collocato/a presso il centro di accoglienza oppure quando vi si entra in contatto, ad esempio in un campo di transito o durante l'attività dell'unità di strada. Un'informativa più approfondita che includa le possibilità di protezione e fuoriuscita dal sistema dovrebbe essere svolta quando è avvenuta l'identificazione preliminare come vittima. Ogni minorene rappresenta un caso a se stante. È necessario considerare attentamente quale sia il momento migliore per far emergere la sua storia di tratta e/o sfruttamento compiendo un'attenta valutazione dei rischi, mettendo sempre al centro la sicurezza del/la minorene e il suo superiore interesse.
- **COME:** durante un colloquio formale e/o per mezzo di un'attività strutturata in uno spazio riservato e in presenza di un mediatore culturale. È importante fornire informazioni attendibili,

¹⁴ Artt. 343, 354, 352, 402 ss. Codice Civile; Art. 19 co. 4 e 4 D.Lgs. 142/2015 e modifiche da D.lgs. 220/2017, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg>.

¹⁵ Save the Children, 2019, Vita da tutore, disponibile al link <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/vita-da-tutore>.

¹⁶ Save the Children, 2020, Riconoscere le e i minorenni vittime di tratta e/o grave sfruttamento in Italia (in pubblicazione).

¹⁷ Art. 15 Legge 47/2017.

coerenti e chiare, senza suscitare false aspettative e/o confondere e spaventare i e le minorenni.

- **DOVE:** l'informativa sui rischi legati alla tratta, così come quella sulle possibilità di emersione e fuoriuscita dallo sfruttamento, deve essere effettuata in un luogo protetto e sicuro per il/la minorenne¹⁸.
- **CHI:** in particolare, il/la mediatore/rice di un centro di accoglienza, un consulente legale responsabile del caso o anche il/la tutore/rice, l'operatore/rice, l'operatore dell'unità di strada, le Forze di Pubblica Sicurezza o le autorità giudiziarie, in presenza del/la mediatore/rice culturale.

MISURA 7: VALUTAZIONE DEI RISCHI¹⁹

- **COSA:** comprende tutte le attività necessarie per:
 - ✓ Valutare la percezione del/la minorenne rispetto alla sua sicurezza personale o alla sicurezza dei suoi parenti.
 - ✓ Valutare possibili rischi alla sicurezza del/la minorenne immediati o nel futuro.
 - ✓ Capire se il/la minorenne ha già delle informazioni utili per prendere delle decisioni informate sul suo futuro.
 - ✓ Capire se il/la minorenne è consapevole del suo prossimo futuro.
- **QUANDO:** una valutazione tempestiva dei rischi deve essere effettuata al momento dell'emersione della vittima.
- **COME:** a seguito dell'identificazione come vittima di tratta, verrà sviluppato un piano individuale di sicurezza sulla base della valutazione dei rischi e dei bisogni del/la minorenne nonché del suo superiore interesse²⁰.
- **CHI:** il piano di valutazione dei rischi dovrebbe essere svolto da più attori in sinergia tra loro: Forze di Pubblica Sicurezza, autorità giudiziarie, operatori/rici di enti locali o altre istituzioni pubbliche, servizi per l'immigrazione, operatori/rici e mediatori/rici di ONG e di organizzazioni internazionali, sanitari. Se il pericolo è imminente deve essere richiesta una valutazione immediata alle Forze di Pubblica Sicurezza.

NB Prerequisiti necessari affinché sia effettuata un'efficace valutazione dei rischi sono rappresentati da:

- luogo sicuro;
- tempo consono;
- professionista adeguatamente formato.

MISURA 8: IDENTIFICAZIONE FORMALE²¹

- **COSA:** una procedura per stabilire ufficialmente se un/a minorenne sia presunta vittima o vittima di tratta e/o sfruttamento.
- **QUANDO:** a seguito dell'identificazione preliminare come presunta vittima o vittime di tratta e/o sfruttamento e dopo un periodo di recupero e di riflessione.
- **COME:** colloquio formale di approfondimento a seguito di identificazione preliminare; inoltre, potrebbe essere utile continuare a raccogliere indicatori e prove per verificare le informazioni fornite dalla presunta vittima di tratta.

18 Al fine di garantire il diritto dei e delle minorenni a essere ascoltati e a vedere presa in considerazione la propria opinione, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, le comunicazioni dovranno svolgersi con un approccio child-friendly, con il supporto di un mediatore culturale e attraverso una metodologia strutturata. Per maggiori informazioni Save the Children, 2019, Partecipare Si Può! Volume 2. Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto dei minori migranti, disponibile al link <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/partecipare-si-puo-volume-2>. Per approfondire si veda box "Il superiore interesse del minore".

19 Tale misura non esclude che una prima generica e rapida valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata già dai primi contatti con un qualsiasi minore a rischio.

20 Per approfondire si veda box "Il superiore interesse del minore".

21 Per maggiori informazioni su come espletare le misure e le azioni per tutelare i minorenni vittime di tratta fare riferimento al Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia disponibile al link <https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/01/allegato-1-meccanismo-nazionale-referral.pdf>

- **DOVE:** i colloqui devono essere svolti con un approccio non giudicante e in uno spazio *child friendly*, ossia adeguato per un'accoglienza il più possibile serena e conforme alle necessità di un/a minorenni. Il colloquio finalizzato all'identificazione non dovrebbe mai avvenire nel luogo di sfruttamento.
- **CHI:** l'identificazione formale tramite colloquio viene realizzata da un professionista specializzato dell'ente di assistenza per le vittime di tratta²² (enti del pubblico e del privato sociale abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale ex art.18, D.Lgs. 286/98), in raccordo con altri soggetti.

MISURA 9: INVIO A UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SPECIALIZZATO

- **COSA:** l'attività volta a indirizzare il/la minorenni a un centro di accoglienza specializzato per minorenni vittime di tratta²³.
- **QUANDO:** quando si è stati/e identificati/e quali vittime di tratta al fine di intraprendere un percorso di fuoriuscita dallo sfruttamento.
- **COME:** a seguito della valutazione dei rischi, previa autorizzazione del tutore, qualora già nominato, e dopo aver sentito il parere della minorenni; solo se il trasferimento è nel suo superiore interesse.
- **CHI:** il/la tutore/rice in sinergia con i Servizi Sociali e gli operatori dell'ente anti-tratta.

IL SUPERIORE INTERESSE DEL/LA MINORENNE²⁴

*L'accertamento del superiore interesse della minorenni²⁵ è imprescindibile quando si svolge un'azione che riguarda il/la minorenni. **La determinazione del superiore interesse è un processo continuo, trasversale e multidisciplinare** che viene implementato in ogni fase della presa in carico di un/a minorenni, considerando l'opinione della minorenni stesso/a.*

Tale processo viene svolto principalmente dalla tutore/rice in sinergia con gli operatori/rice della comunità dove risiede il/la minorenni e i Servizi Sociali competenti. In alcuni casi specifici anche gli operatori/rice delle unità di strada o delle organizzazioni internazionali e più di rado le Forze di Pubblica Sicurezza possono assistere nello svolgimento del BIA²⁶.

22 Gli allegati al Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani attribuiscono il compito dell'identificazione anche alle ONG specializzate e alle Forze di Pubblica Sicurezza.

23 Art. 17 Legge 47/2017; Art. 13 Legge 228/2003, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/23/003G0248/sg>.

24 "La valutazione del superiore interesse deve basarsi sulle specifiche circostanze di ciascun/a minorenni e deve inoltre tener conto di specifici parametri a esso inerenti: situazione familiare, condizione del Paese di origine, particolari vulnerabilità, sicurezza, rischi a cui il/la minorenni in oggetto è esposto o relative necessità di protezione, livello di integrazione nel Paese di destinazione, salute mentale e fisica, istruzione e condizioni socio-economiche." Allegato 1 al Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani.

25 Art. 3 co. 1 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

26 Best Interest Assessment.

ALLEGATO I

GLOSSARIO

- **TRATTA DI ESSERI UMANI – TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS:**²⁷ è un reato²⁸ grave contro la persona. In questo caso, il soggetto criminale sfrutta la vittima per trarne un vantaggio finanziario o materiale. Affinché si configuri il reato di tratta non è necessario che sia avvenuto l'attraversamento della frontiera di un Paese, ma è essenziale che il reclutamento e il trasferimento siano avvenuti con la finalità di sfruttamento.
- **TRAFFICO DI ESSERI UMANI – SMUGGLING OF MIGRANTS:** è un reato²⁹ contro lo Stato. In questo caso, il soggetto criminale³⁰ si occupa del trasporto del migrante in cambio di un vantaggio finanziario o materiale. Questa azione, seppur illegale, non ha come finalità lo sfruttamento della persona ma il solo trasferimento organizzato da uno stato ad un altro.
- **MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA):** sono minorenni che hanno lasciato il proprio Paese d'origine e hanno affrontato un viaggio, spesso lungo e pericoloso, per provare a raggiungere il nostro Paese. Raggiungono l'Italia senza una persona adulta di riferimento oppure con un adulto che a seguito degli opportuni controlli non viene identificato come effettivo parente di riferimento e pertanto vengono definiti minorenni non accompagnati.
In base alla legge italiana, in quanto minorenni soli, i MSNA hanno diritto a restare in Italia e avviare un percorso di integrazione, accolti in comunità specifiche per minorenni e accompagnati dalla guida di un tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni di riferimento.
- **MINORENNE VITTIMA DI TRATTA:** un/a minorenni vittima di tratta è un individuo al di sotto dei 18 anni che è stato reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto, sia all'interno che all'esterno di un Paese, con lo scopo di trarre profitto dal suo sfruttamento. Poiché il minorenni è di per sé vulnerabile, viene definito vittima di tratta anche nei casi in cui non ci sia stato uno specifico abuso di potere o altre forme di inganno e/o coercizione.
- **SFRUTTAMENTO DI UN MINORENNE:** è il trarre vantaggio, non necessariamente economico, da un'attività, una capacità o l'azione di un minore, tramite un'imposizione, approfittandosi dello stato di vulnerabilità propria del o della minorenni e spesso anche del suo stato di bisogno.

27 Art. 3 del Protocollo ONU del 2000 per la Prevenzione, Soppressione e Punizione della Tratta di Tratta di Persone, Specialmente Donne e Bambini, ad integrazione della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale.

28 Art. 600 e 601 C.P. e modifiche introdotte dalla legge n.228 del 2003 e dal d.lgs. n. 24 del 2014.

29 Art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, Testo Unico dell'Immigrazione.

30 Colui che viene definito dai media e dai giornali come "scafista".

- **SFRUTTAMENTO SESSUALE:** è la forma di sfruttamento più diffusa³¹ e si basa sulla costrizione della persona a fornire prestazioni sessuali a pagamento. Lo sfruttamento sessuale può avvenire all'aperto, in appartamento (*indoor*), nei locali notturni o nei centri estetici o per la produzione di materiale pornografico. Le vittime di sfruttamento sessuale sono spesso vittime di violenza e di varie forme di abuso. In Italia, la maggior parte dei e delle minorenni vittime di tratta sono sfruttate sessualmente.
- **SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:** è la seconda forma di sfruttamento³² in Italia di cui cade vittima il maggior numero di minorenni e si ha quando le condizioni lavorative sono oggettivamente sproorzionate rispetto alle condizioni di impiego di altri lavoratori assunti legalmente. Questa disparità può riguardare l'assenza di un contratto o la tipologia contrattuale stessa, la paga, le ore di lavoro, il riposo, le condizioni di sicurezza dei/delle lavoratori/rici, la salubrità dell'ambiente di lavoro, la salute dei lavoratori³³. I settori in cui si riscontrano maggiormente fenomeni di sfruttamento lavorativo sono i settori agricolo, edile manifatturiero e domestico-di cura³⁴.
- **PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA E IL GRAVE SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI:** è un programma³⁵ elaborato e coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri³⁶ con il compito di diffondere la conoscenza sul fenomeno della tratta e intensificarne la prevenzione, consolidare la protezione e l'assistenza delle vittime e potenziare l'azione penale nei confronti dei trafficanti, e infine, migliorare il coordinamento tra tutti i soggetti che lavorano nell'ambito dell'anti-tratta.
- **PIANO TRIENNALE DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA E AL CAPORALATO**³⁷: è un programma elaborato per combattere il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che si sviluppa in tre diverse fasi: una prima fase di analisi del fenomeno, una seconda fase di intervento emergenziale nelle aree più critiche, e una terza e ultima fase costituita da un'azione di sistema che coinvolge tutto il territorio nazionale. L'azione di sistema sarà sviluppata seguendo quattro priorità: la prevenzione, la vigilanza e il contrasto al fenomeno, la protezione e l'assistenza per le vittime e la loro re-integrazione socio lavorativa.
- **NUMERO VERDE ANTI-TRATTA (800 290 290):** è un importante servizio telefonico di prima assistenza, operativo su tutto il territorio nazionale di prima assistenza. Un servizio anonimo, gratuito, attivo h24 ogni giorno dell'anno e al quale rispondono mediatori linguistico-culturali, che coprono tutti i target linguistici necessari. Vi si possono rivolgere per una prima assistenza le potenziali vittime di tratta, le Forze di Pubblica Sicurezza, gli enti pubblici o privati e i privati cittadini. Funge inoltre da filtro per mettere in contatto la richiesta d'aiuto con l'ente territoriale di competenza.

31 Art. 603 bis C.P.

32 Save the Children, 2019, Piccoli Schiavi Invisibili 2019. Rapporto sui minori vittime di tratta e grave sfruttamento in Italia, XI edizione, disponibile al link <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2019>.

33 "Lo sfruttamento lavorativo è costituito da forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera al di fuori dei canali di collocamento regolari, in violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, nonché a condizioni di vita degradanti imposte ai lavoratori e lavoratrici approfittando del loro stato di vulnerabilità o di bisogno. Nel caso sussista anche coercizione... lo sfruttamento lavorativo assume la forma estrema di lavoro forzato." Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Piano Triennale contrasto a sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, disponibile al link <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf>.

34 Osservatorio Interventi Tratta, Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponibile al link <https://www.osservatoriointerventitratta.it/>.

35 Art. 13 co.2 Bis della Legge n. 228 del 2003, come introdotto dall'art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 24 del 2014.

36 Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016, Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani 2016-2018, disponibile al link <https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/01/piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf>.

37 Il Piano è stato curato dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e costituito dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore agricolo e dalle associazioni del Terzo settore; per approfondimenti vedi nota 7.

ALLEGATO II

SISTEMA DI REFERRAL ED ELENCO DEGLI ENTI ANTI-TRATTA

Agli operatori e alle operatrici che pre-identificano un/a minorenni potenziale vittima di tratta spetta anche il compito di effettuare un **referral** alle autorità preposte al fine di completarne l'identificazione. Tramite il meccanismo di *referral*, l'operatore/ricerca segnala il caso del/della minorenni e trasmette quanto ricostruito e quanto emerso per mezzo delle varie misure poste in atto fino ad allora.

Svolgere correttamente il meccanismo di referral, assicurando che possa essere completo e adeguato è pertanto di primaria importanza per poter assistere le vittime e permettere loro di fuoriuscire dallo sfruttamento. Difatti, qualora un/a minorenni venisse identificato/a come vittima potrebbe avere accesso, se questo fosse nel suo superiore interesse, a una nuova sistemazione presso un indirizzo segreto e alla partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, oltre che alla possibilità di richiedere, in presenza di determinati condizioni specifiche, un permesso di soggiorno per vittime di tratta e/o sfruttamento.

Il Sistema Nazionale di *referral* prevede che, a seguito della fase preliminare di identificazione come potenziale vittima di tratta, il caso del/la minorenni venga segnalato all'ente del pubblico o del privato sociale riconosciuto che, nella zona di riferimento, svolge il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.

Nella tabella sottostante è possibile prendere nota degli enti anti-tratta preposti per ogni regione d'Italia. In assenza di riferimenti sul territorio di competenza è possibile contattare il **Numero Verde Anti-Tratta** per richiedere presso quale ente poter effettuare la segnalazione.

Regione	Ente proponente	Contatti ente anti-tratta
TRENTINO ALTO ADIGE	ASSOCIAZIONE LA STRADA	<ul style="list-style-type: none"> • info@lastrada-derweg.org • tel. 0471 203 111
FRIULI VENEZIA GIULIA	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<ul style="list-style-type: none"> • art.18fvg@gmail.com • tel. 331 7705906
LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE LULE (Province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia)	<ul style="list-style-type: none"> • tratta@luleonlus.it • tel. 3497537124
	COMUNE DI MILANO (Città Metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como)	<ul style="list-style-type: none"> • PSS.Filtrotratta@comune.milano.it
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	REGIONE PIEMONTE	<ul style="list-style-type: none"> • interventitratta@regione.piemonte.it
LIGURIA	REGIONE LIGURIA	HTH Liguria: Hope This Helps 2 – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile*
VENETO	COMUNE DI VENEZIA	<ul style="list-style-type: none"> • protezionesociale@comune.venezia.it
EMILIA-ROMAGNA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore • tel. 0515277073 • progetttools@regione.emilia-romagna.it • maurizio.braglia@regione.emilia-romagna.it
MARCHE ABRUZZO E MOLISE	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ON THE ROAD	<ul style="list-style-type: none"> • dropin@ontheroad.coop • tel. 0861 796666 • mob. 348 8516943 • mob. 348 85169437
TOSCANA	COMUNE DI VIAREGGIO	<ul style="list-style-type: none"> • segreteriatratta@satistoscana.org • Numero Verde Anti-Tratta Toscana 800 186 086

Regione	Ente proponente	Contatti ente anti-tratta
UMBRIA	REGIONE UMBRIA	<ul style="list-style-type: none"> • area.emergenzasociale@borgorete.it
LAZIO	REGIONE LAZIO	<ul style="list-style-type: none"> • s.roxanne@comune.roma.it • tel. 0677072404
CAMPANIA	COOPERATIVA DEDALUS	<ul style="list-style-type: none"> • tratta@coopdedalus.it
PUGLIA	REGIONE PUGLIA	La Puglia non Tratta 3*
BASILICATA	CESTRIM	<ul style="list-style-type: none"> • donnaelibera@cestrim.org • tel. 329 63 74 651
CALABRIA	REGIONE CALABRIA	IN.C.I.P.I.T. – INiziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta*
SARDEGNA	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • info@fdcsardegna.it • tel. 070.3423701
SICILIA	CASA DEI GIOVANI (Città metropolitana di Palermo, libero Consorzio comunale di Trapani)	<ul style="list-style-type: none"> • tel. 091.90.30.68 • tel. 091.90.44.26
	PROXIMA (liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento)	<ul style="list-style-type: none"> • info@proximarg.org • emersione@proximarg.org • tel. 0932 22 81 02
	PENELOPE (Province di Messina e Catania)	<ul style="list-style-type: none"> • tratta@associazionepenelope.it • tel. 0942 550058

* All'occorrenza è possibile chiamare direttamente il Numero Verde Anti-Tratta 800 290 290 per avere riferimenti locali più specifici.

Noi di Save the Children vogliamo
che ogni bambino abbia un futuro.
Lavoriamo ogni giorno con passione,
determinazione e professionalità
in Italia e nel resto del mondo
per dare ai bambini l'opportunità di nascere
e crescere sani, ricevere un'educazione
ed essere protetti.

Quando scoppia un'emergenza,
siamo tra i primi ad arrivare
e fra gli ultimi ad andare via.
Collaboriamo con realtà territoriali e partner
per creare una rete che ci aiuti a soddisfare
i bisogni dei minori, garantire i loro diritti
e ascoltare la loro voce.
Miglioriamo concretamente la vita
di milioni di bambini, compresi quelli
più difficili da raggiungere.

**Save the Children, da 100 anni,
lotta per salvare i bambini a rischio
e garantire loro un futuro.**



Save the Children
100 ANNI

Save the Children Italia Onlus

Piazza San Francesco di Paola, 9
00184 Roma

Tel: (+39) 06.480.700.1

Fax: (+39) 06.480.700.39

info.italia@savethechildren.org

savethechildren.it